

STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI IN NETWORK



# GLI ADEGUAMENTI STATUTARI

## CESVOL UMBRIA

a cura di **Antonio Sisca**

*Dottore Commercialista - Revisore Legale*

*Via Domenico Scarlatti n. 37- 06121 Perugia*

*Tel./Fax 075 58.38.411 email: [info@studioprofessionaleperugia.it](mailto:info@studioprofessionaleperugia.it)*

## LE VARIAZIONI STATUTARIE

*Principali riferimenti normativi e di prassi*

- *D.LGS. 03 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore- ~~di~~ Ora in avanti CTS)*
- *D. LGS. 03 Agosto 2018 n. 105 (Decreto correttivo del precedente)*

Circolari Ministero lavoro politiche sociali

1. 29 dicembre 2017
2. 27 dicembre 2018

## *LE VARIAZIONI STATUTARIE: I Soggetti interessati*

Art. 101,  
comma 2

### *Soggetti interessati:*

- *ODV iscritte nel Registro Regionale*
- *APS iscritte nel Registro Regionale*
- *ENTI CON QUALIFICA DI ONLUS*

Fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, ODV, APS che si adeguano alle disposizioni inderogabili del CTS entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore

## *LE VARIAZIONI STATUTARIE: I Soggetti interessati*

*Le associazioni costituite dopo il 03 Agosto 2017 hanno (dovrebbero avere) già statuti adeguati al CTS*

*Data: 02 AGOSTO 2019: ci sarà una proroga per allineare questa scadenza alla data di operatività del RUNTS quando sarà istituito??*



## Associazioni/Enti con qualifica di ONLUS

Le ONLUS (che non siano comunque ODV) nel modificare lo statuto inseriscono «*clausole ad efficacia differita*»

LA DISCIPLINA «ONLUS» RESTERÀ IN  
VIGORE FINO A QUANDO NON  
SARANNO OPERATIVE LE NUOVE  
DISPOSIZIONI FISCALI DELLA RIFORMA  
(01 Gennaio 2020??  
01 Gennaio 2021??)



Devono quindi adeguare i propri statuti ma gli effetti di «tale adeguamento» decorrono successivamente (quando *non saranno più ONLUS*) e quindi approvano sostanzialmente modifiche per uno statuto che avrà efficacia successivamente *o si auspica una modifica-chiarimento* !


## LE VARIAZIONI STATUTARIE: quale assemblea??

” *Variazioni statutarie «obbligatorie» (richieste dalla normativa- Norme inderogabili)*

” *Norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula «se lo atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente»*

- *Modalità «semplificata»*  *Assemblea Ordinaria*

*Variazioni Non-obbligatorie/facoltative*

*Modalità non semplificata*  *Assemblea Straordinaria*

## LE VARIAZIONI STATUTARIE: quale assemblea??

PER ANALISI «DETTAGLIATA» DI QUALI MODIFICHE POSSANO CONSIDERARSI «CON MODALITÀ SEMPLIFICATA E NON» SI RINVIA ALLA TABELLA RIEPILOGATIVA ALLEGATA ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 27-12-2018

Per le Fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all'organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum

*LE VARIAZIONI STATUTARIE: GLI ENTI CON  
PERSONALITÀ GIURIDICA*

Le Associazioni in possesso di «personalità giuridica» devono comunque ricorrere all'intervento del notaio (atto pubblico).

**Fino all'operatività del RUNTS, le modifiche statutarie per tali enti, continueranno a richiedere l'approvazione dell'Autorità statale o regionale in conformità all'art. 2, comma 1 DPR n. 361/2000)**



## *Agevolazioni Imposte Indirette - B*

**IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO (Art. 82, commi 2-5) (art. 26 D.Lgs. 105/2018)**

**MODIFICHE STATUTARIE  
PER ADEGUAMENTO  
NORMATIVA SONO ESENTI  
DA IMPOSTA DI BOLLO E  
REGISTRO**

**SOLO PER LE ODV: IL DECRETO  
CORRETTIVO (105/2018) HA  
«RIPRISTINATO» L'ESENZIONE  
DALL'IMPOSTA DI REGISTRO PER  
ATTI COSTITUTIVI-STATUTI**

**Gli atti, documenti, istanze, i contratti, le copie anche conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO**

COSA DEVONO CONTENERE GLI STATUTI: *Le  
clausole, gli elementi obbligatori-opportuni*

## ASSOCIAZIONI GIÀ ISCRITTE NEI REGISTRI ODV-APS

### “ ATTENZIONE!!

*Le associazioni già iscritte nei registri regionali (ODV-APS) quasi sicuramente hanno statuti che già contengono quasi tutte le clausole che vedremo successivamente (altrimenti gli Uffici regionali non avrebbero proceduto alla loro iscrizione). Si tratta quindi di verificare ed inserire solo le «nuove» clausole tipo:*

- a) Integrazione della denominazione (con ODV-APS)*
- b) Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*
- c) Il riferimento ad una o più attività di cui all'art. 5 del CTS*
- d) Le modalità di consultazione dei libri sociali da parte dei soci*
- e) Le competenze inderogabili dell'assemblea dei soci*

***bisogna comunque verificare ed adeguare tutti gli elementi obbligatori***

# Atto costitutivo e Statuto ETS

Art. 21

L'atto costitutivo deve contenere:

- la denominazione dell'ente, con relativa indicazione di ETS-ODV-APS;
- l'assenza dello scopo di lucro;
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; (vd. Dettaglio slide successiva)
- la sede legale;
- il patrimonio sociale per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;

# Atto costitutivo e Statuto ETS

Art. 21

- “ i diritti e gli obblighi degli associati dove presenti;
- “ i requisiti per la ammissione dei nuovi associati ove presenti e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori
- “ la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e della revisione legale se previsto;
- “ Modalità di accesso degli associati alla consultazione dei libri sociali (*potrebbe non essere prevista negli attuali statuti* )
- “ le norme sulla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento o estinzione;
- “ la durata dellente, se prevista.

## *Elementi dell'atto costitutivo-statuto: le attività di Interesse Generale*

L'indicazione delle attività di Interesse Generale (ex art. 5 CTS) è un elemento obbligatorio dello statuto.

Per la Circ. Min. per chiarezza-trasparenza è necessario che le attività (settori di intervento) previste nello statuto siano riconducibili a quelle elencate nel CTS.

È opportuno pertanto riportare espressamente nello statuto una o più attività previste nell'art. 5 del CTS oltre a fornire successivamente ulteriori specificazioni della stessa attività (cioè dettagliare-specificare l'attività svolta)

## *Elementi dell'atto costitutivo-statuto: le attività diverse*

L'esercizio di attività diverse da quelle di I.G. è consentito se:

- Siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di I.G. (criteri e limiti sono individuati da apposito D.M.)
- Che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall'atto costitutivo o dallo statuto

Lo statuto dovrà prevedere tale possibilità senza tuttavia individuare un puntuale elenco delle attività diverse: la loro individuazione potrà essere successivamente operata dall'organo dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza (Consiglio Direttivo?)

## Atto costitutivo e Statuto ETS

**La denominazione è integrata con una delle seguenti locuzioni:**

«*Organizzazione di Volontariato*» o «*ODV*»

«*Associazione di promozione sociale*» o «*APS*»

«*Ente filantropico*»

«*Impresa Sociale*»

«*Ente del Terzo Settore*» o «*ETS*»

L'utilizzo della denominazione «tipica» (ODV, APS, ecc.) è un OBBLIGO;  
l'eventuale utilizzo della locuzione «Ente del terzo settore» (ETS) nella  
corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con tali  
elementi costituisce una facoltà



## Atto costitutivo e Statuto ETS

### Lo statuto indica inoltre:

- *Le competenze inderogabili dell'assemblea (ex art. 25 CTS)*
- *Le norme di funzionamento degli organi sociali*
- *I libri sociali obbligatori (ex art. 15 CTS)*
- *La formazione del bilancio (rendiconto)*
- *Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente.*

## Procedure di ammissione e carattere aperto delle associazioni (Art 23 CTS)


- “ l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato;
- “ la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;
- l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato;
- “ chi ha proposto domanda di ammissione può entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eletto dalla medesima.

Quanto detto vale anche per le c.d. *“fondazioni di partecipazione”*.

## Atto costitutivo e Statuto ETS

Altri elementi che «continuano» ad essere presenti nelle norme fiscali (TUIR-DPR IVA) per alcune tipologie di associazioni ai fini della de-commercializzazione

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; (assenza di scopo di lucro soggettivo)
- esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.



# CLAUSOLE SPECIFICHE ED ELEMENTI CARATTERISTICI DI UNA ODV

# Atto costitutivo e Statuto ODV

## ALCUNI ELEMENTI SPECIFICI PER LO STATUTO DI UNA O.D.V.

- “ Denominazione sociale integrata con «Organizzazione di Volontariato» o ODV
  - “ Lo svolgimento di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS **prevalentemente a favore di terzi** (art. 32, comma 1, CTS)
  - “ **Avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (=APS).**
  - “ Possono assumere «lavoratori» esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento oppure nei limiti occorrenti per qualificare o specializzare l'attività svolta.
- In ogni caso Lavoratori impiegati non può superare il 50% dei Volontari (*continuativi, che vengono quindi iscritti nel registro dei volontari*)

# Atto costitutivo e Statuto ODV

## ALCUNI ELEMENTI SPECIFICI PER LO STATUTO DI UNA O.D.V.

- **Tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate**
- **Ai componenti degli organi sociali (*ad eccezione dei componenti organi di controllo di cui all'art. 2397 c.c.*) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione**



**È una specificità delle OdV,  
ma non una novità rispetto a quanto già  
precedentemente previsto dalla L. n. 266/91**

# Atto costitutivo e Statuto ODV

## ALCUNI ELEMENTI SPECIFICI PER LO STATUTO DI UNA O.D.V.

- ” RISORSE ECONOMICHE ò LE ODV possono trarre risorse economiche da:
- ” Quote associative
- ” Contributi pubblici e privati
- ” Donazioni e lasciti testamentari
- ” Rendite Patrimoniali
- ” Attività di raccolta fondi (occasionalmente o continuative)
- ” Attività «diverse» di cui all'art. 6 CTS
- ” Per le attività di I.G. (art. 5) possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
- ” Rimborsi spesa da convenzioni con P.A. (artt. 56 ss. CTS)

## *ODV- Elementi distintivi*

Le OdV sono ETS costituiti in forma di Associazione (riconosciuta o non)

Costituite da un minimo 7 persone fisiche o tre OdV



SVOLGIMENTO DELLE  
ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART 5  
PREVALENTEMENTE A  
FAVORE DI TERZI

AVVALENDOSI IN MODO  
PREVALENTE DELLE  
PRESTAZIONI DEI  
VOLONTARI ASSOCIATI

La denominazione deve contenere  
«Organizz. di Volontariato» o «ODV»



## *ODV- Volontariato e lavoro retribuito*

Le OdV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta

QUESTA NON È UNA  
NOVITA' IN QUANTO GIÀ  
PREVISTO DALLA  
PRECEDENTE L. N. 266/91,  
ART 3.4

## ODV- Volontariato e lavoro retribuito

IN OGNI CASO IL N.RO DEI  
LAVORATORI IMPIEGATI  
NELL'ATTIVITA' NON PUO'  
ESSERE SUPERIORE AL 50%  
DEL N.RO DEI VOLONTARI

LA COSA POSITIVA E' CHE LA LEGGE  
HA CHIARITO UN PRINCIPIO CHE  
PRIMA NON ERA ESPlicitO MA  
CERTO ERA O **COMUNQUE AVREBBE**  
**GIADDOVUTO ESSERE NELLE**  
«CORDE» DI UNA ODV



LA CRITICITA' E'  
RAPPRESENTATA DAI  
CRITERI PER  
INDIVIDUARE/CALCOLARE  
TALE RAPPORTO



## *õ criticità circa il rapporto volontari-lavoratori retribuiti õ*

- a) Il confronto va fatto per le singole attività o con riferimento all'attività complessiva??*
- b) Se il n.ro dei volontari e degli operatori retribuiti varia in corso d'anno come vanno conteggiati e confrontati i relativi dati?*
- c) Il riferimento al «numero» dei volontari/operatori retribuiti va inteso come «secco» senza considerare la tipologia degli operatori e la durata del loro rapporto lavorativo?*
- d) Se l'ODV «sfora» il rapporto operatori retribuiti/volontari può legittimamente licenziare i dipendenti per «giustificato motivo oggettivo» ai sensi della legge sul lavoro?*
- e) Il superamento del rapporto fa perdere la qualifica di ODV?..se si ..da quale momento?...*


## ODV- Amministrazione

Art. 34

Tutti gli amm.ri delle OdV sono  
scelti tra i soci

AI COMPONENTI DEGLI ORGANI  
SOCIALI (Ad eccezione degli Organi di  
Controllo «professionisti») NON PUOQ  
ESSERE ATTRIBUITO ALCUN  
COMPENSO, SALVO IL RIMBORSO  
DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE  
SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER  
LqATTIVITAqPRESTATA AI FINI DELLO  
SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE

SOSTANZIALMENTE  
UGUALE ALLA NORMATIVA  
PREVIGENTE DELLA L. N.  
266/91

The background features abstract green geometric shapes, including triangles and polygons, in various shades of green. A central horizontal banner with a blue outline and a light green fill contains the text. The text is in white, uppercase, sans-serif font, centered within the banner.

CLAUSOLE SPECIFICHE ED ELEMENTI CARATTERISTICI  
DI UNA APS

# Atto costitutivo e Statuto APS

## ALCUNI ELEMENTI SPECIFICI PER LO STATUTO DI UNA A.P.S.

- “ Denominazione sociale integrata con «Associazione di Promozione sociale» o APS
- “ Lo svolgimento di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS in **favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi** (art. 35, comma 1, CTS)
- “ **Avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (=ODV).**
- “ Possono avvalersi di «lavoratori» (anche propri associati) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di I.G. e al perseguimento delle finalità.

**In ogni caso il n.ro dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei Volontari o al 5% degli associati**

## *A.P.S.- Elementi distintivi*

Le APS sono ETS costituiti in forma di Associazione (riconosciuta o non)

Costituite da un minimo 7 persone fisiche o tre APS



## NON SONO APS I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI CHE

DISPONGONO  
LIMITAZIONI CON  
RIFERIMENTO  
ALLE  
CONDIZIONI  
ECONOMICHE

DISPONGONO  
DISCRIMINAZIONI DI  
QUALSIASI NATURA IN  
RELAZIONE  
ALL'AMMISSIONE DEGLI  
ASSOCIATI

PREVEDONO IL DIRITTO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASS.VA  
O IN CHE QUALSIASI MODO COLLEGANO LA PARTECIPAZIONE  
SOCIALE ALLA TITOLARITA' DI AZIONI O QUOTE DI NATURA  
PATRIMONIALE



## *APS- Volontariato e lavoro retribuito*

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

**Anche dei propri associati**

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità

QUESTA NON È UNA  
NOVITÀ IN QUANTO GIÀ  
PREVISTO DALLA  
PRECEDENTE L. N.  
383/2000 (Art. 18)

## APS- Volontariato e lavoro retribuito

IN OGNI CASO IL N.RO DEI  
LAVORATORI IMPIEGATI  
NELL'ATTIVITA' NON PUO'  
ESSERE SUPERIORE AL 50%  
DEL N.RO DEI VOLONTARI O AL  
5% DEGLI ASSOCIATI

LA QUALITA' DI VOLONTARIO E'  
INCOMPATIBILE CON QUALSIASI FORMA  
DI RAPPORTO DI LAVORO  
SUBORDINATO O AUTONOMO E CON  
OGNI ALTRO RAPPORTO DI LAVORO  
RETRIBUITO CON L'ENTE DI CUI IL  
VOLONTARIO E' SOCIO O ASSOCIATO O  
TRAMITE IL QUALE SVOLGE LA  
PROPRIA ATTIVITA' VOLONTARIA



LA CRITICITA' E'  
RAPPRESENTATA DAI  
CRITERI PER  
INDIVIDUARE/CALCOLARE  
TALE RAPPORTO



Volontario e attività di volontariato quali elementi caratterizzanti di ODV e APS

## IL VOLONTARIO

La scelta operata è quella di operare un chiaro ed omogeneo inquadramento giuridico del volontario, anche in ragione del fatto che quest'ultimo può esplicare la propria attività nelle molteplici tipologie di enti del Terzo settore e non soltanto nelle organizzazioni di volontariato. *(relazione illustrativa al decreto)*. *(come da altra parte già avveniva per gli enti non profit in genere, per le cooperative sociali ecc.)*

## *La definizione di Volontario*

Art. 17

*A) GLI ETS POSSONO AVVALERSI DI VOLONTARI*

*B) ISCRIVONO GLI STESSI VOLONTARI IN APPOSITO REGISTRO (Solo volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale)*

*IL VOLONTARIO:*

- Per libera scelta*
- In modo Personale, Spontaneo e Gratuito*
- Senza fine di lucro, anche indiretto*
- Esclusivamente per finalità di solidarietà*

*Svolge attività in favore della comunità e del bene comune anche per il tramite di un ETS*

**In buona sostanza viene ribadita la figura del «volontario» così come già precedentemente prevista dalla L. n. 266/91**

## *La definizione di Volontario*

Art. 17

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

**Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**

# I rimborsi spesa



## La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari:

- “ Per i rimborsi spese chilometrici (utilizzo dell’auto propria) è possibile fissare un rimborso chilometrico che **non superi i limiti di imponibilità fiscale previsti dalle tabelle ACI;**
- “ A differenza della disciplina dei rimborsi spese prevista per i dipendenti (e assimilati) potrebbe essere riconosciuto al volontario il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di volontariato **anche all’interno del proprio comune di residenza.**

# I rimborsi spesa



## La possibilità di riconoscere i rimborsi spese ai volontari:

- “ Se vengono rispettati tutti i requisiti sopra elencati i rimborsi spese riconosciuti non costituiscono reddito per il volontario pertanto:
- “ Sotto il profilo fiscale: **non sono soggetti a ritenuta d’acconto (ai fini IRPEF)**;
- “ Sotto il profilo giuridico: **non si configurano quali compensi**



## *I rimborsi spesa «autocertificati»*

Art. 17,  
co. 4

*Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione purchè:*

*a) non superino l'importo di 10 " giornalieri e 150 " mensili*

*a) L'organo sociale competente delibere sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso*

**ATTENZIONE: NON SI TRATTA DI RIMBORSI FORFETARI, CHE POSSONO ESSERE NON GIUSTIFICATI, MA DI SPESE SOSTENUTE CHE POSSONO SOLO ESSERE AUTOCERTIFICATE!!**

## Incompatibilità Volontario-Lavoratore

Art. 17,  
co. 5

La qualità di Volontario è «incompatibile» con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con fonte ò .

Principio posto a tutela del volontario ed al fine di evitare abusi ò .(relazione illustrativa al decreto)

## Assicurazione obbligatoria

Art. 18

*Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli **infortuni**, **le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per **la responsabilità civile verso terzi***

D.M. dovrà individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli

LA COPERTURA ASSICURATIVA È ELEMENTO  
ESSENZIALE DELLE CONVENZIONI TRA ETS E  
PUBBLICA AMM.NE CHE DOVRÀ SOSTENERE I  
RELATIVI ONERI

NULLA DI NUOVO PER LE  
ODV: GIÀ PREVISTO DALLA  
PRECEDENTE L. N. 266/91!!

## **Il registro dei volontari assicurati** *oggi* . *sulla base di quanto previsto dalla L. n. 266/91 e Decreti Min. di attuazione*

### **La tenuta del registro dei volontari**

“ Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.